

FRANCO ROSCINI VITALI

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL BILANCIO

D.Lgs n. 310 del 28 dicembre 2004

(Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004)

Il decreto legislativo n. 310/04 apporta alcune integrazioni alle disposizioni in materia di bilancio introdotte dalla riforma del diritto societario (D.Lgs n. 6/03). Si tratta di modifiche ad alcuni articoli che nel codice civile si occupano della redazione del bilancio e, inoltre, di una modifica che riguarda l'articolo 2364, con specifico riferimento ai termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Termini di presentazione del bilancio (articolo 2364)

Il bilancio, normalmente, deve essere approvato nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. La modifica apportata all'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, sostituisce la parola "e" con la parola "ovvero". Questo significa che per poter approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni, devono sussistere particolari situazioni, relative alla redazione del bilancio consolidato, ovvero alla "struttura" ed all'"oggetto" della società. In sostanza, sono due le situazioni che possono consentire di usufruire del maggior termine per l'approvazione del bilancio: la prima è riferita al bilancio consolidato, la seconda "alla struttura della società" ed "all'oggetto della società".

Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri (articolo 2425-bis)

Particolarmente apprezzabile è l'integrazione dell'articolo 2425-bis c.c., con la precisazione che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore, sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione. Si tratta della cessione di un bene e della contemporanea retrolocazione (lease back) dello stesso bene. Se la retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, l'operazione rappresenta, nella sostanza, una modalità con la quale il locatore procura mezzi finanziari al locatario, detenendo il titolo di proprietà del bene come garanzia. Si tratta di operazioni di finanziamento, nelle quali la contropartita in "avere" di quanto incassato non dovrebbe essere neppure la "plusvalenza", bensì dovrebbe essere il "debito" nei confronti della società di leasing.

Testo precedente	Teso modificato
<p>2425- bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</p>	<p>2425- bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio. <u>Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.</u></p>

Queste operazioni consentono all'ex-proprietario, divenuto utilizzatore, di mantenere l'utilizzo del bene. I rischi e i benefici sono trasferiti all'utilizzatore (in pratica, restano all'ex-proprietario), il quale ha la possibilità di (ri)entrare nella proprietà del bene al termine della locazione. Cessione e retrolocazione sono due operazioni collegate tra loro, che devono essere contabilizzate nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La cessione è rilevata, ma la plusvalenza è imputata nel conto economico in base al principio di competenza e differita sulla durata del contratto di leasing, utilizzando i Risconti passivi. Si veda l'esempio riportato nel box 1. Dal punto di vista fiscale, si seguono le regole tributarie e se la plusvalenza è tassata in cinque esercizi (articolo 86, comma 4, Tuir) devono essere operate le rettifiche in sede di redazione del modello unico; devono essere iscritte in bilancio le imposte differite attive (anticipate), in quanto generalmente, il differimento fiscale è più breve (5 esercizi), rispetto al differimento civilistico (nell'esempio, 10 esercizi). Nel box 2, invece, è rappresentato il trattamento contabile dell'operazione in modo ancor più sostanziale, considerando la stessa un finanziamento.

La norma introdotta nell'articolo 2425-bis c.c., tuttavia, dovrebbe essere coordinata con un'altra disposizione in arrivo, relativa all'adeguamento di talune disposizioni civilistiche e tributarie al fine di consentire il recepimento dei principi contabili internazionali (Ias). Si tratta del decreto attuativo previsto dall'articolo 25 della legge n. 306/03 (legge Comunitaria 2003) che, tra l'altro, modifica l'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir, consentendo, all'utilizzatore di un bene in leasing, di dedurre extracontabilmente i canoni

anche se il bene, iscritto nel bilancio, è sottoposto ad ammortamento, in base alla vita utile. In tal caso, se l'utilizzatore iscrive il bene nel proprio bilancio e lo ammortizza in base alla vita utile, la ripartizione della plusvalenza, operata in base alla durata della retrolocazione, sarà, nella maggior parte dei casi, più breve rispetto all'ammortamento del bene. In tali situazioni, il bene è iscritto nel bilancio dell'utilizzatore al prezzo di vendita e da un punto di vista di neutralità contabile, la plusvalenza dovrebbe essere ripartita in base alla durata di utilizzo del bene, rappresentata dal piano di ammortamento, piuttosto che della retrolocazione. Tuttavia, questo non è previsto neppure dallo las 17, che richiede, come ora il legislatore, la ripartizione della plusvalenza in base alla durata della retrolocazione. La motivazione, probabilmente, risiede nella considerazione che, di fatto, il canone di leasing è determinato sulla base del prezzo di cessione del bene (las 17, paragrafo 58): tuttavia, tale considerazione è l'ulteriore conferma che si tratta di un'operazione di mero finanziamento e non di un'operazione economica.

Operazione di vendita e retrolocazione. Esempio

Cessione del bene al valore di 10.000. Valore netto contabile 2.000.

Plusvalenza da cessione 8000: durata della retrolocazione finanziaria 10 anni.

La plusvalenza è ripartita in quote pari a 800 per 10 esercizi, utilizzando i Risconti.

Nella voce A 5 del conto economico, per 10 esercizi, si evidenzia la quota di 800.

Vendita e retrolocazione: si tratta di un finanziamento

Da un punto di vista ancora più sostanziale l'operazione di vendita e retrolocazione dovrebbe essere trattata come un vero e proprio finanziamento, rilevando, in contropartita (in avere) un debito (piuttosto che una plusvalenza). Questo, tuttavia, non è richiesto neppure dallo las 17.

* Contabilizzazione del finanziamento:

Banca a Debiti 10.000

* Contabilizzazione dei pagamenti (rimborsi successivi):

Diversi a Banca

Debiti

Criteria di valutazione delle attività e passività in valuta (articolo 2426 n. 8 bis)

La modifica apportata all'articolo 2426 n. 8-bis intende precisare che anche i crediti in valuta immobilizzati, e non soltanto quelli che fanno parte dell'attivo circolante, devono essere adeguati al cambio di fine esercizio, in quanto si tratta di poste monetarie. In sostanza, le immobilizzazioni in valuta, che non sono adeguate al cambio di fine esercizio, sono quelle immateriali, materiali e finanziarie, ma queste ultime soltanto se costituite da partecipazioni rilevate al costo, e non i crediti immobilizzati che, in quanto poste monetarie, sono adeguati a tale cambio.

L'articolo 2426 n. 8-bis, prima della modifica, accoglieva una distinzione tra "immobilizzazioni" e poste dell' "attivo circolante" che non era pertinente dal punto di vista del trattamento delle poste in valuta, dato che tale distinzione non rifletteva quella, più rilevante, tra poste monetarie e non monetarie. La modifica adegua il testo normativo a tale distinzione, così da introdurre un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno e in linea con quella che, sul punto, è la prassi contabile europea e internazionale.

Testo precedente	Testo modificato
2426. (Criteri di valutazione). Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) ... Omissis 8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;	2426. (Criteri di valutazione). Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) ... Omissis 8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte, al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta <u>materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo</u> , devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;
... Omissis Omissis ...

Immobilizzazioni di durata indeterminata (articolo 2427 n. 3-bis)

Le modifiche apportate all'articolo 2427 n. 3-bis sono numerose, in quanto la norma era poco chiara e si prestava a rischi di contenzioso in sede giudiziale.

Innanzitutto, è soppressa la locuzione di "durata indeterminata" quale criterio di identificazione delle immobilizzazioni immateriali che era posto a raffronto con il riferimento al criterio della "prevedibile durata utile" al quale era attribuita rilevanza per la determinazione del loro valore corrente. Inoltre, è eliminata l'elencazione dei parametri indicati ai fini dell'effettuazione del, così detto, *impairment test* (test di danneggiamento), per la determinazione del valore di mercato "per quanto determinabile", posto che, di regola, il valore di mercato dovrebbe essere dotato di una specifica oggettività. Era inopportuna la richiesta di una specifica informazione relativa ai riflessi della determinazione del valore corrente di un'immobilizzazione sugli "indicatori di redditività...", in quanto non univocamente determinabili e, soprattutto, non previsti dalla disciplina in materia di bilancio.

La norma richiede ora di fornire, nella nota integrativa, la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore (svalutazioni) delle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo riferimento al loro utilizzo, alla prevedibile durata utile e, se rilevante, al valore di mercato; devono essere segnalate le differenze rispetto ai precedenti esercizi e l'influenza sul risultato dell'esercizio. In sostanza, si tratta delle svalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2426 n. 3 c.c..

Testo precedente	Testo modificato
2427. (Contenuto della Nota Integrativa). La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: ... <i>Omissis</i> ... 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione; ... <i>Omissis</i> ...	2427. (Contenuto della Nota Integrativa). La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: ... <i>Omissis</i> ... 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 3-bis) <u>la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio.</u> ... <i>Omissis</i> ...

Operazioni di fusione (articolo 2504-bis)

L'integrazione riguarda il trattamento contabile dell'avanzo della fusione, analogamente a quanto già fatto per il disavanzo da fusione. L'avanzo è iscritto in una apposita voce del patrimonio netto: tuttavia se - nonostante il "prezzo favorevole" dell'operazione - sono previsti risultati economici sfavorevoli, deve essere iscritto in un fondo del passivo (fondi per rischi ed oneri).

Testo precedente	Testo modificato
<p>2504-bis. <i>(Effetti della fusione).</i></p> <p>La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.</p> <p>La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.</p> <p>Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.</p> <p>Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.</p> <p>La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.</p>	<p>2504-bis. <i>(Effetti della fusione).</i></p> <p>La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.</p> <p>La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.</p> <p>Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.</p> <p>Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. <u>Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.</u> Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.</p> <p>La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive</p>

Testo precedente	Testo modificato
	società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Le modifiche dimenticano i refusi

Le modifiche apportate dal D.Lgs n. 310/04 non pongono rimedio ad alcuni refusi presenti nel testo di legge, relativi, in particolare, allo schema di stato patrimoniale e al bilancio in forma abbreviata.

Con riferimento all'articolo 2424 c.c., lo schema prevede l'indicazione, nella voce A.VII del passivo dello stato patrimoniale, delle "*Altre riserve, distintamente indicate*". L'inciso, "*distintamente indicate*", dovrebbe essere eliminato, dal momento che la relazione al Dlgs n. 6/03 espressamente ne ribadisce l'eliminazione, precisando che l'informativa sulle riserve è ora contenuta nel punto 7-bis dell'articolo 2427, relativo alla nota integrativa. Tuttavia, nonostante l'affermazione contenuta nella relazione, l'inciso non è stato eliminato. Si tratta sicuramente di un refuso, in quanto appare inutile appesantire lo schema di stato patrimoniale, dal momento che, movimentazione, origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve sono analiticamente indicate nella nota integrativa, come prevedono i numeri 4 e 7-bis dell'articolo 2427 c.c.. Inoltre, la tendenza in atto a livello internazionale è di redigere schemi brevi e più sintetici, affidando poi alle note al bilancio i relativi dettagli e le informazioni.

Nell'articolo 2435-bis c.c., che tratta del bilancio in forma abbreviata, è previsto, tra l'altro, il raggruppamento delle voci C 16 b) e C 16 c), relative rispettivamente, ai proventi finanziari dei titoli immobilizzati e dei titoli che fanno parte dell'attivo circolante. Tuttavia, la relazione, correttamente, afferma che il raggruppamento riguarda i proventi finanziari dei crediti immobilizzati e dei titoli immobilizzati: si tratta, rispettivamente, delle voci C 16 a) e C 16 b). In sostanza, la relazione ribadisce che il raggruppamento riguarda i proventi relativi a immobilizzazioni finanziarie, crediti e titoli, e non riguarda il raggruppamento tra proventi relativi a titoli immobilizzati e titoli dell'attivo circolante. Infatti, non avrebbe senso il raggruppamento di voci eterogenee, in parte relative alle immobilizzazioni e in parte relative all'attivo circolante.

Franco Roscini Vitali